Settore Mobilità

Ordinanza n. 2021/62/0009 del 07/01/2021

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ SUL CAVALCAVIA

BORGOMAGNO IN CONCOMITANZA CON I LAVORI DI RECUPERO

STRUTTURALE.

IL CAPO SETTORE Settore Mobilità

CONSIDERATO che:

- il cavalcavia Borgomagno è strutturalmente composto da due distinti impalcati paralleli con caratteristiche diverse, rispettivamente denominati, ai fini del presente provvedimento, "impalcato est" e "impalcato ovest";
- il Settore LL.PP. Opere Infrastrutturali ha programmato i lavori di "Recupero strutturale del cavalcavia Borgomagno" sull'impalcato ovest a partire dal giorno 11/01/2021 e con termine previsto il 18/10/2021;
- per consentire l'esecuzione di tali lavori è necessario mettere in atto alcuni provvedimenti di viabilità sull'impalcato ovest e sulla viabilità correlata al cavalcavia Borgomagno, come discussi, definiti e verbalizzati durante la riunione tenutasi il 15/12/2020 mediante piattaforma online organizzata dal Settore LL.PP. Opere Infrastrutturali;

VISTA la richiesta del sopraccitato Settore pervenuta in data 21./12/2020 con prot. n. 522066, per l'adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATE le ordinanze di viabilità:

- n. 180 del 14/03/2006 "Istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 13,5 t sulla carreggiata est del cavalcavia Borgomagno. Revoca dell'ordinanza n. 47598 del 20-02-06" che, al punto 2, istituiva il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 13,5 t, sulla carreggiata est, eccetto che per i mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
- n. 770 del 13/11/2006 "Apertura al traffico veicolare della rampa di collegamento tra le vie guidate della linea 1 metrotram Pontevigodarzere-Guizza del cavalcavia Borgomagno e quelle di piazzale della Stazione" che, al punto 2, istituiva il divieto di transito eccetto alcune categorie di veicoli tra cui quella dei veicoli di trasporto pubblico extraurbano (p.to 2a);

VISTO il parere favorevole, per gli aspetti di specifica competenza connessi alla viabilità, espresso dal settore Polizia Locale e Protezione Civile con nota in data 29/12/2020;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. l'istituzione temporanea del senso unico di circolazione sul cavalcavia Borgomagno, impalcato ovest, con direzione di marcia verso il centro città, dall'11/01/2021 al 18/10/2021;

- 2. l'istituzione temporanea del limite di velocità di 30 km/h sul cavalcavia Borgomagno, impalcato ovest, per il medesimo periodo di cui al p.to 1;
- 3. l'istituzione temporanea del divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 30,00 t sul cavalcavia Borgomagno, impalcato ovest, per il medesimo periodo di cui al p.to 1;
- 4. la sospensione temporanea del punto 2a dell'ordinanza n. 770 del 13/11/2006, per il medesimo periodo di cui al p.to 1;
- 5. la chiusura temporanea al traffico veicolare del cavalcavia Borgomagno, impalcato ovest, in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.30, dal 18/01/2021 al 31/01/2021;
- 6. la sospensione temporanea delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento, per il medesimo periodo di cui al p.to 1;
- 7. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- 8. al Settore Lavori Pubblici Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

07/01/2021

Il Capo Settore Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa